

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

Come previsto dall'art. 4, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 settembre 2022 nonché dal paragrafo 7 dell'Avviso pubblicato in data 10 novembre 2022, la formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all'iniziativa il cui elenco è stato pubblicato sul sito di ANPAL. Il datore di lavoro iscritto ai Fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al FNC senza il ricorso al proprio Fondo.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC o, infine, ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento del percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata e attestata secondo le modalità previste nell'Avviso e successive integrazioni di cui al DCS 345 del 12/12/2022.

La sussistenza delle cause oggettive che impediscono il finanziamento del percorso da parte del FPI non può essere individuata e dichiarata dal datore di lavoro, ma dovrà essere accertata dal FPI e comunicata ad ANPAL nel corso dell'istruttoria della singola istanza.

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l'adesione al FPI, ANPAL verificherà presso INPS l'effettiva iscrizione ad un Fondo. Nel caso in cui da tale verifica dovesse risultare l'iscrizione a un FPI verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l'eventuale integrazione dell'istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l'effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell'istanza, di un impedimento oggettivo (ad. esempio, esaurimento delle risorse).

In assenza di impedimento oggettivo alla data di presentazione dell'istanza, la medesima sarà ammessa a valutazione nel caso vi sia ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. Nel caso in cui non ci fosse tale possibilità di finanziamento l'istanza sarà respinta.